

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

Parma, 16 febbraio 2017

Decreto n. 32/2017

OGGETTO: Art. 12 del DM 25 ottobre 2016 (recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183").

Provvedimenti organizzativi e funzionali urgenti per assicurare lo svolgimento delle funzioni distrettuali a seguito della soppressione delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e fino all'entrata in vigore dei DPCM emananti ai sensi dell'art. 63, comma 4 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i.

Istituzione di un *Tavolo di coordinamento* tra l'Autorità di bacino nazionale del fiume Po e le Regioni interessate dai bacini idrografici regionali e interregionali di cui ai numeri da 2 a 7 del citato art. 64, comma 1 lett. b).

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI

- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- in particolare, gli articoli da 63 e 64 del suddetto Decreto legislativo;
- il D. lgs. 10 dicembre 2010 n. 219, recante "Attuazione della Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 86/280/CEE nonché modifica della Direttiva 2000/60/CE e recepimento della Direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla Direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque";

- in particolare, l'articolo 4 (Disposizioni transitorie) del suddetto Decreto legislativo;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";
- in particolare, l'art. 51 della suddetta legge, recante "Norme in materia di Autorità di bacino";
- il DM 25 ottobre 2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183";

VISTI ALTRESÌ

- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e s. m. i. (ora abrogata dall'art. 175, comma 1, lett. *l* del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- in particolare, gli artt. 12 (Autorità di bacino di rilievo nazionale), 14 (Bacini di rilievo nazionale), 15 (Bacini di rilievo interregionale) e 16 (Bacini di rilievo regionale) della suddetta legge;
- il DPCM 10 agosto 1989, recante "Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po";
- il DPR 1° giugno 1998, recante "Approvazione della perimetrazione del Bacino idrografico del fiume Po";
- la Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60, recante "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";
- la Direttiva CE 23 ottobre 2007, n. 60 relativa a "Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni";

VISTE, INOLTRE

- l'Intesa per l'istituzione dell'Autorità di bacino interregionale del Conca Marecchia, approvata rispettivamente con DCR Emilia Romagna n. 587 del 23 luglio 1991, DCR Marche n. 50 del 15 ottobre 1991 e DCR Toscana n. 361 del 26 novembre 1991:
- la L. R. Emilia Romagna 25 maggio 1992, n. 25, recante "Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Reno";
- la L. R. Emilia Romagna 29 marzo 1993, n. 14, recante "Istituzione dell'Autorità dei Bacini regionali";
- l'Intesa per l'istituzione dell'Autorità di bacino interregionale del Fissero Tartaro Canalbianco, approvata rispettivamente con DCR Lombardia n. V/1129 del 26 luglio 1994 e con DCR Veneto n. 1024 del 24 novembre 1994;
- la L. R. Emilia Romagna 24 marzo 2000, n. 21, recante "Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Conca Marecchia";
- la L. R. Marche 3 aprile 2000, n. 25, recante "Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Conca Marecchia";

- la DCR Toscana 28 marzo 2001, n. 87, recante "Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Conca Marecchia";
- la L. R. Emilia Romagna 30 luglio 2015, n. 13, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni";
- in particolare, l'art. 20 della suddetta legge regionale;

RICHIAMATA

- la Nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) prot. n. 0001679/STA del 2 febbraio 2016, recante «legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali". Adempimenti ex art. 51 "Norme in materia di Autorità di bacino" »;

PREMESSO CHE

- con legge 18 maggio 1989, n. 183 e s. m. i., l'intero territorio nazionale era stato ripartito in *bacini idrografici* (come definiti dall'art. 1, comma 3, lett. *d*), classificati in bacini di rilievo *nazionale*, *interregionale* e *regionale*. Tale legge aveva individuato le Amministrazioni competenti allo svolgimento di *funzioni di pianificazione e programmazione attuativa* nell'ambito di ciascun bacino nazionale, fornendo altresì disposizioni per l'individuazione di analoghe Amministrazioni per i bacini interregionali e regionali
- in attuazione della legge n. 183/1989, erano quindi state costituite le Autorità di bacino di rilievo nazionale (in conformità all'art. 12), nonché di rilievo interregionale e regionale (in base agli artt. 15 e 16 della legge medesima);
- per quanto concerne il bacino idrografico nazionale del fiume Po (la cui perimetrazione è stata successivamente approvata con DPR 1° giugno 1998) la rispettiva Autorità di bacino è stata costituita con DPCM 10 agosto 1989;
- con le disposizioni di cui alla Sezione I della Parte III (artt. 53 72), il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha profondamente modificato la previgente disciplina legislativa in materia di difesa del suolo e di tutela e gestione delle risorse idriche, introducendo significativi cambiamenti soprattutto per quanto concerne l'ambito territoriale di riferimento, le autorità competenti e le procedure di adozione ed approvazione degli strumenti di Piano di competenza di queste ultime. L'art. 175 del citato D. lgs. n. 152/2006 ha conseguentemente abrogato la previgente legge 18 maggio 1989, n. 183 e s. m. i.;
- in particolare, l'art. 63 del suddetto Decreto legislativo ha istituito i *Distretti* idrografici (art. 64), definiti dall'art. 54, comma 1 lett. t) del Decreto stesso come "aree di terra e di mare, costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituiscono la principale unità per la gestione dei bacini idrografici";
- per ciascuno dei suddetti Distretti idrografici è stata inoltre individuata un'Autorità competente alla redazione del Piano di bacino distrettuale di cui agli artt. 65 ss. del Decreto. Tale Autorità è costituita dall'Autorità di bacino distrettuale prevista e disciplinata dall'art. 63 del Decreto. Il comma 3 di tale

articolo ha disposto che a dette Autorità di bacino distrettuali siano trasferite le funzioni delle Autorità di bacino istituite dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, di cui è stata prevista la soppressione sebbene successivamente, tuttavia, ulteriori interventi legislativi (D. lgs. 8 novembre 2006, n. 284, art. 1, commi 3 e 4; D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, art. 1) abbiano prorogato le preesistenti Autorità di bacino (tra cui l'Autorità di bacino del fiume Po) fino alla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 2 del citato art. 63 (cfr. art. 1, comma 2, del D. L. n. 208/2008), facendo salvi altresì gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all'entrata in vigore del suddetto DPCM e disponendo inoltre il proseguimento delle attività già attribuite alla competenza di queste ultime dalla legge n. 183/1989 e s. m. i. "nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del D. lgs. n. 152/2006 e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa";

- per quanto riguarda, in particolare, il *Distretto idrografico padano*, nella prima formulazione dell'art. 64, comma 1, lett. *b*) del Decreto stesso esso è stato fatto coincidere integralmente con il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po di cui al previgente articolo 14, comma 1 della legge n. 183/1989;

ATTESO CHE

- l'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, modificando sensibilmente la precedente disciplina di cui alla Sezione I della Parte III del D. lgs. n. 152/2006, ha ridotto a 7 i Distretti idrografici di cui all'art. 64 di tale Decreto legislativo, modificandone la consistenza territoriale, ed ha inoltre innovato la disciplina delle istituende Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del D. lgs. n. 152/2006, stabilendo altresì norme di carattere transitorio;
- la suddetta disciplina transitoria prevede che, dalla data di entrata in vigore della legge ed in fase di prima attuazione della stessa, tutte le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui al citato articolo 4 del D. lgs. n. 219/2010, stabilendo altresì che dette Autorità possano avvalersi, a tal fine, delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio Distretto (c. d. avvalimento);
- il comma 3 dell'art. 63 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i. stabilisce che "......Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo (vale a dire le Autorità di bacino Distrettuali) del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del

- DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s. m. i. ";
- l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 51 stabilisce altresì che, anche dopo l'emanazione del DM di cui punto precedente e fino alla nomina dei Segretari generali delle Autorità di bacino distrettuali di cui al comma 7 del medesimo art. 63, i Segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla previgente legge n. 183/1989 svolgono (in aggiunta alle funzioni di cui al comma 8 dello stesso art. 63, a mente di quanto precisato al punto precedente) anche le funzioni di cui all'art. 4 del D. lgs. n. 219/2010 precedentemente menzionato;

ATTESO, INOLTRE, CHE

- per quanto concerne l'ambito territoriale del Distretto idrografico padano di cui all'art. 64, comma 1, lett. *b* del D. lgs. n. 152/2006, il comma 5 del suddetto art. 51 ha previsto un considerevole aumento della sua estensione, aggiungendo al territorio del bacino idrografico del Po (che in precedenza veniva a coincidere pienamente con tale Distretto) anche altri tre bacini interregionali (rispettivamente: Reno, Fissero Tartaro Canalbianco, Conca Marecchia) nonché il territorio dei bacini regionali del Lamone, dei Fiumi Uniti Savio Rubicone Uso e dei bacini minori afferenti la costa romagnola (che nella precedente versione dell'art. 64 erano stati assegnati al Distretto idrografico dell'Appennino settentrionale);
- in relazione ai *bacini regionali romagnoli* di cui all'art. 64, comma 1, lett. *b*, con L. R. n. 14 del 29 marzo 1993 la Regione Emilia Romagna aveva istituito un'unica Autorità di bacino regionale. Inoltre, con l'art. 20 della recente L. R. 30 luglio 2015, n. 13 la stessa Regione, al fine di definire forme di raccordo per il funzionamento delle Autorità di bacino nelle more della completa attuazione dell'art. 63 del D. Lgs. n. 152/2006, ha attribuito all'Autorità di bacino del Reno le funzioni di segreteria tecnica dell'Autorità dei bacini regionali fino al compiuto insediamento delle Autorità di distretto previste dal D. Lgs. n. 152/2006 ed ha altresì attribuito al Segretario Generale dell'Autorità di bacino del Reno l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità dei bacini regionali romagnoli fino a tale scadenza;

CONSIDERATO CHE

- con DM 25 ottobre 2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), in attuazione del citato comma 3 dell'art. 63 del D. lgs. n. 152/2006 (come sostituito dall'art. 51 comma 1 del legge 28 dicembre 2015, n. 221) è stata stabilita la "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183";
- in particolare, l'art. 12 del citato DM stabilisce "Modalità di attuazione delle disposizioni del decreto stesso, ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221";
- ai sensi del comma 1 del citato articolo 12 del DM 25 ottobre 2016, dalla data di entrata in vigore di detto Decreto le Autorità di bacino nazionali, interregionali e

- regionali costituite in attuazione della legge n. 183/1989 sono soppresse. Ai sensi della stessa norma, nelle more dell'adozione del DPCM previsto dall'art. 63, comma 4 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i. le funzioni attuative delle disposizioni del DM 25 ottobre 2016 sono state assegnate ai Segretari generali delle Autorità di bacino nazionali, che restano in carica a tale scopo entro e non oltre la nomina dei Segretari generali delle Autorità di bacino distrettuali;
- per quanto concerne il Distretto idrografico del fiume Po, sussiste pertanto la necessità di affrontare e risolvere, nelle more della conclusione dell'*iter* per l'adozione del DPCM di cui all'art. 63, comma 4 del D. lgs. n. 152/2006, le problematiche conseguenti alla soppressione dell'Autorità di bacino nazionale del fiume Po nonché delle Autorità di bacino regionali ed interregionali di cui ai numeri da 2 a 7 dell'art. 64, comma 1, lett. *b* del medesimo D. lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 51 della legge n. 221/2015;
- scopo del presente provvedimento, adottato in ottemperanza a quanto stabilito dal citato art, 12, comma 1 del DM 25 ottobre 2016, è specificamente quello di garantire, per il periodo intercorrente dalla data del presente atto all'emanazione del dei DPCM emananti ai sensi dell'art. 63, comma 4 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i., la continuità nello svolgimento delle funzioni consultive ed amministrative finora attribuite alle soppresse Autorità di bacino di cui al punto precedente (con particolare riguardo al rilascio di pareri comunque afferenti ai piani di bacino vigenti) nelle quali l'Autorità di distretto subentrerà definitivamente a far data dall'entrata in vigore del suddetto DPCM, come espressamente previsto dall'art. 3, comma 2 del citato DM 25 ottobre 2016;
- al tempo stesso, al fine di rendere coerente lo svolgimento delle funzioni di cui al punto precedente con la configurazione istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale definita dall'art. 63 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i. e più dettagliatamente specificata dagli articoli 3 e 4 dello stesso DM 25 ottobre 2016, con il presente provvedimento si intende, fin d'ora, dare avvio ad una riorganizzazione di tali attività, la quale tenga conto delle esigenze strategiche connesse alla gestione delle funzioni a livello distrettuale ed al rilievo prioritario e prevalente che le attività di *pianificazione*, anche conseguenti a Direttive comunitarie, rivestono per l'Autorità di bacino distrettuale, nel rispetto ed in attuazione dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità, nonché dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza espressamente menzionati dalle disposizioni richiamate in precedenza, anche al fine di recepire tale riorganizzazione delle funzioni nell'ambito del redigendo Statuto dell'Autorità distrettuale, come previsto dal comma 3 dell'art. 4 del DM 25 ottobre 2016;
- all'uopo, oltre all'esercizio delle potestà di avvalimento prevista dal comma 6 dell'art. 12 del DM 25 ottobre 2016, la modalità organizzativa più idonea ad assicurare il migliore coordinamento tra le Amministrazioni interessate dalle disposizioni del suddetto DM (con particolare riguardo alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Toscana, e Veneto, nel cui territorio sono compresi i bacini idrografici regionali ed interregionali di cui ai numeri da 2 a 7 del testo novellato dell'art. 64, comma 1, lett. b del D. lgs. n. 152/2006) risulta l'istituzione di un *Tavolo di coordinamento*, il quale oltre a contribuire a garantire



che la necessaria continuità nello svolgimento delle funzioni attribuite alle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 avvenga in modo coerente ed omogeneo, contribuisca altresì a formulare una proposta di riorganizzazione di tali funzioni ai fini del recepimento della stessa nell'ambito del redigendo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

RITENUTO CHE

- la competenza del Segretario Generale all'adozione del presente Decreto rientri nell'ambito delle funzioni ad esso espressamente attribuite dall'art. 12, commi 1 e 6 del DM 25 ottobre 2016;

P. Q. S.

DECRETA

ARTICOLO 1

(Finalità del presente Decreto)

1. Il presente Decreto è adottato ai fini dell'attuazione, nel Distretto idrografico del fiume Po, dell'art. 12 del DM 25 ottobre 2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017) e, in particolare, allo scopo di assicurare adeguatamente la necessaria continuità delle funzioni facenti capo alle soppresse Autorità di bacino di cui all'art. 64, comma 1, lett. *b* del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i. a partire dalla data del presente provvedimento e fino all'entrata in vigore dei DPCM emananti ai sensi dell'art. 63, comma 4 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i., in conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 3 del citato DM 25 ottobre 2016.

ARTICOLO 2

(Esercizio delle attività di competenza della soppressa Autorità di bacino nazionale del fiume Po)

- 1. Per il periodo di cui all'articolo 1 del presente Decreto, l'istruttoria delle attività attribuite alla competenza della soppressa Autorità di bacino nazionale del fiume Po da vigenti norme di legge e di atti della pianificazione di bacino dell'Autorità stessa continua ad essere svolta dal personale della Segreteria tecnica di detta Autorità.
- 2. Gli atti di rilevanza giuridica esterna conseguenti alle attività istruttorie di cui al comma precedente acquistano efficacia a seguito della loro sottoscrizione da parte del Segretario generale, in forza di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 12 del DM 25 ottobre 2016 ed ai sensi di quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo.



ARTICOLO 3

(Esercizio delle attività di competenza delle soppresse Autorità di bacino interregionali e regionali del Distretto idrografico del fiume Po)

- Per il periodo di cui all'articolo 1 del presente Decreto, l'istruttoria delle attività attribuite alla competenza delle soppresse Autorità interregionali e regionali dei bacini idrografici di cui ai numeri da 2 a 7 dell'art. 64, comma 1, lett. b del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i. da vigenti norme di legge e di atti della pianificazione di bacino di tali Autorità possono continuanare ad essere svolte dal personale tecnico ad esse a suo tempo assegnato, in forza dell'avvalimento di cui al comma 6 dell'articolo 12 del DM 25 ottobre 2016. Le intese eventualmente stipulate ai sensi del successivo comma 4 possono anche contenere disposizioni volte a coordinare nel modo più opportuno, ove non sia stato esercitato il diritto di opzione di cui al comma 4 dell'art. 12 del citato DM, la permanenza del personale delle soppresse Autorità di bacino interregionali e regionali nei ruoli delle Regioni o di altre amministrazioni locali e la necessaria continuità dello svolgimento delle funzioni di dette Autorità fino all'entrata in vigore dei DPCM emananti ai sensi dell'art. 63, comma 4 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i., in conformità con quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 12 del DM 25 ottobre 2016.
- 2. In conformità a quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 12 del DM 25 ottobre 2016, gli atti di rilevanza giuridica esterna conseguenti alle attività istruttorie di cui al comma precedente acquistano efficacia a seguito della loro sottoscrizione da parte del Segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Po o di uno o più dirigenti già di ruolo in detta Autorità, previo conferimento di delega di firma a detti dirigenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 del citato DM.
- 3. Per ciascuno dei bacini idrografici di cui ai numeri da 2 a 7 del comma 1, lett. *b* dell'art. 64 del D. lgs. n. 152/2006, fino all'entrata in vigore dei DPCM emananti ai sensi dell'art. 63, comma 4 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i., il Segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Po può altresì conferire la delega di firma di cui al comma precedente a uno o più dirigenti della corrispondente Autorità interregionale e regionale soppressa a norma del comma 1 dell'articolo 12 del DM 25 ottobre 2016. Qualora detti dirigenti non fossero incardinati dei ruoli di tali Autorità ma in quelli regionali e gli stessi non abbiano esercitato il diritto di opzione di cui al comma 4 del citato articolo 12 del DM, qualora se ne ravvisi la necessità, il conferimento della delega di firma di cui al presente comma può essere preceduto dalla stipulazione di un'apposita intesa tra il Segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Po e le Regioni competenti, finalizzata a disciplinare i limiti e le modalità di esercizio della delega stessa.

ARTICOLO 4

(Tavolo di coordinamento per l'attuazione dell'art. 51 comma 4 della legge n. 221/2015 nel Distretto idrografico del Fiume Po)

1. Al fine di assicurare adeguatamente l'adempimento delle previsioni di cui all'art. 51 comma 4 della legge n. 221/2015, presso la sede dell'Autorità di bacino del fiume Po è istituito un *Tavolo di coordinamento* tra l'Autorità stessa, e le Regioni

- Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto, nel cui territorio sono compresi i bacini interregionali e regionali di cui ai numeri da 2 a 7 dell'art. 64, comma 1, lett. *b* del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i. già di competenza delle Autorità soppresse ai sensi del citato art. 51 della legge n. 221/2015, nonché dell'art. 12, comma 1 del DM 25 ottobre 2016.
- 2. Il *Tavolo di Coordinamento* è presieduto dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Po o da un dirigente da questi espressamente delegato è composto da funzionari o dirigenti dipendenti dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, delegati in rappresentanza delle medesime. La composizione del *Tavolo di Coordinamento* potrà essere altresì integrata da un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).

ARTICOLO 5

(Finalità e funzioni del Tavolo di Coordinamento)

- 1. Il *Tavolo di Coordinamento* ha lo scopo di coadiuvare il Segretario Generale dell'Autorità di bacino nazionale del fiume Po nell'esercizio delle attività per l'attuazione delle disposizioni del DM 25 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge n. 221/2015 e fino all'entrata in vigore dei DPCM emananti ai sensi dell'art. 63, comma 4 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i.
- 2. Il Tavolo di Coordinamento, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
 - collabora con il Segretario Generale nello svolgimento delle attività di ricognizione previste dal comma 2 dell'art. 12 del DM 25 ottobre 2016;
 - coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle attività di pianificazione di bacino attribuiti dal comma 7 dell'articolo 12 del citato DM alla sua competenza, ivi compresi il rilascio dei pareri afferenti ai piani di bacino e le attività di aggiornamento e modifica dei medesimi piani, già facenti capo alle soppresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui al comma 1, lett. b dell'art. 64 del D. lgs. n. 152/2006;
 - può esprimere proposte e pareri circa le modalità di avvalimento seguite ai sensi dell'art. 12 comma 6 del suddetto DM per assicurare la continuità dello svolgimento delle attività già di competenza delle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989, nelle more all'entrata in vigore dei DPCM emananti ai sensi dell'art. 63, comma 4 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i.:
 - può formulare proposte normative da inserire nel redigendo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, con particolare riguardo al coordinamento tra gli elaborati della pianificazione di bacino vigenti per gli ambiti territoriali dei bacini interregionali e regionali di cui ai numeri da 2 a 7 del comma 1, lett. *b* dell'art. 64 del D. lgs. n. 152/2006 e quelli vigenti nel bacino idrografico nazionale del fiume Po, previa ricognizione di tali strumenti di piano;
 - ai fini del rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ed in ossequio ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità, stabiliti dalla legge per il più congruo svolgimento delle attività istituzionali delle Autorità di bacino distrettuali e delle funzioni strategiche di

pianificazione e programmazione attuativa che dette Autorità sono tenute a perseguire in base a previsioni normative nazionali e comunitarie, può individuare, nell'ambito delle competenze precedentemente attribuite alle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 da parte di norme regionali e di piano, le funzioni e le attività istruttorie che non appaia opportuno mantenere in capo alla competenza dell'Autorità di bacino distrettuale;

- sulla scorta dell' individuazione di cui al punto precedente, il *Tavolo di Coordinamento* può formulare al Segretario Generale proposte da sottoporre successivamente alla Conferenza Istituzionale permanente di cui all'art. 63 del D. lgs. n. 152/2006, anche al fine del loro recepimento nello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale e per lo svolgimento delle ulteriori funzioni attribuite a tale Conferenza dal comma 6 del citato articolo 63, con particolare riguardo (in coerenza con la lettera *c*) alla individuazione delle componenti di piano che costituiscono interesse esclusivo di singole Regioni e delle componenti di piano che costituiscono interessi comuni a più Regioni o all'intero distretto;
- può altresì, sempre in conformità ai principi e criteri di cui ai punti precedenti, fornire indicazioni utili all'individuazione, con riferimento all'ambito territoriale del Distretto, dei criteri, metodi e standard nonché delle modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti, preordinati, tra l'altro, a garantire omogeneità di condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni e modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi, in conformità a quanto previsto dall'art. 56, comma 2 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i.;
- può altresì formulare proposte circa le future modalità di redazione ed aggiornamento del Piano di bacino distrettuale, valutando anche l'opzione dell'adozione articolata per sotto-bacini o sub-distretti, qualora quest'ultima appaia più idonea ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità che le vigenti norme di legge attribuiscono alla pianificazione distrettuale di bacino;
- svolge ogni altra azione utile all'attuazione del DM 25 ottobre 2016, esercitando comunque le proprie funzioni in conformità e nel pieno rispetto delle competenze espressamente attribuite a Enti ed Amministrazioni dalle vigenti norme di legge, nonché delle eventuali successive indicazioni contenute in atti di indirizzo e coordinamento adottati dai competenti organi governativi per assicurare una omogenea applicazione dell'art. 51 comma 4 della legge n. 221/2015 e del conseguente DM 25 ottobre 2016 su scala nazionale.

ARTICOLO 6

(Disposizioni organizzative circa i lavori del Tavolo di Coordinamento)

1. Le riunioni del *Tavolo di Coordinamento* sono convocate a cura del Segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Po.



2. Di ciascuna riunione del Tavolo di Coordinamento si redige apposito verbale.

Il Segretario Generale

(Dott. Francesco Puma)

